

**Testo modificato ed integrato con deliberazione 22 dicembre 2016,
780/2016/R/eel**

**DELIBERAZIONE 6 OTTOBRE 2016
549/2016/R/EEL**

**REGOLAZIONE SPERIMENTALE INCENTIVANTE LA RIDUZIONE DELLA DURATA
DELLE INTERRUZIONI CON PREAVVISO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
DELL'ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 ottobre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel e il relativo Allegato A (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e i relativi Allegati;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com e il relativo Allegato;
- il documento per la consultazione 12 febbraio 2015, 48/2015/R/eel;
- il documento per la consultazione 6 agosto 2015, 415/2015/R/eel;
- il documento per la consultazione 19 maggio 2016, 247/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 247/2016/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- il TIQE, all'articolo 49, ha rinviato ad un successivo provvedimento l'adozione della nuova regolazione sperimentale incentivante la riduzione della durata delle interruzioni con preavviso, con origini MT e BT, per il periodo 2017-2019 (di seguito: meccanismo);
- con il documento per la consultazione 247/2016/R/eel, l'Autorità, anche alla luce delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione dei documenti

- per la consultazione 48/2015/R/eel e 415/2015/R/eel, ha illustrato i propri orientamenti finali sul meccanismo;
- in particolare, l’Autorità ha posto alla base dei propri orientamenti finali i seguenti principi:
 - la riduzione della durata delle interruzioni con preavviso deve essere sostenibile e compatibile con le esigenze di sviluppo e manutenzione della rete, e non deve avvenire a loro discapito;
 - considerato il carattere sperimentale della regolazione, le forme di penalizzazione devono essere limitate, al fine di consentire una più ampia partecipazione delle imprese distributrici, ma capaci di disincentivare possibili comportamenti opportunistici;
 - più nel dettaglio, con il documento per la consultazione 247/2016/R/eel, l’Autorità ha prospettato, alla luce dei citati principi:
 - un meccanismo:
 - limitato alle interruzioni con preavviso con origini MT e BT attribuibili alla responsabilità delle imprese distributrici;
 - che si fonda sui livelli storici di interruzioni con preavviso conseguiti dalle imprese distributrici e tiene altresì conto dell’efficienza già conseguita da alcune di esse, focalizzando l’attenzione sui minuti persi per le interruzioni con preavviso che eccedono una determinata soglia;
 - che prevede l’introduzione soltanto di forme di premialità per il triennio 2017-2019, ovvero nella fase di miglioramento della durata delle interruzioni con preavviso (di seguito: fase di miglioramento) e, successivamente, anche di forme di penalizzazione aventi l’obiettivo di limitare i possibili comportamenti opportunistici che le imprese distributrici potrebbero adottare nel triennio 2017-2019 e che potrebbero comportare un innalzamento del livello degli indicatori di durata delle interruzioni, sia senza preavviso che con preavviso, nel successivo quadriennio 2020-2023 (di seguito: fase di mantenimento);
 - la previsione di un livello di mantenimento della durata delle interruzioni con preavviso, posto pari al livello obiettivo del 2019 per ogni anno del quadriennio 2020-2023 che, nel caso in cui non sia conseguito, preveda il pagamento di penalità in capo alle imprese distributrici;
 - la natura facoltativa del meccanismo, la cui applicazione è limitata alle imprese distributrici che, ai sensi dell’articolo 18 del TIQE, partecipano alla regolazione premi-penalità della durata e del numero delle interruzioni senza preavviso nel periodo 2016-2023;
 - un approccio differenziato sia per impresa distributtrice che per ambito territoriale, che tenga conto dei livelli storici di durata delle interruzioni con preavviso;
 - che siano le imprese distributrici che aderiscono alla sperimentazione ad individuare gli ambiti territoriali per i quali richiedono l’applicazione del

- meccanismo e, per ciascuno di questi, a determinare gli obiettivi annui di miglioramento della durata delle interruzioni con preavviso per ogni anno del triennio 2017-2019;
- l'introduzione di livelli di riferimento, differenziati per grado di concentrazione, aventi l'obiettivo di incentivare le imprese distributrici a massimizzare la propria efficienza nello svolgimento del servizio e di evitare i miglioramenti "ad ogni costo", nonché di consentire l'individuazione degli ambiti territoriali che, potenzialmente, possono partecipare al meccanismo;
 - che le singole imprese distributrici partecipanti al meccanismo incentivante predispongano un piano che descriva come le stesse intendano affrontare dal punto di vista tecnico-organizzativo la regolazione delle interruzioni con preavviso;
 - che l'Autorità si pronunci sulla effettiva sostenibilità dei miglioramenti annui proposti dalle imprese distributrici, anche alla luce dei contenuti del predetto piano;
 - che i premi e le penalità per le imprese distributrici siano correlati ai costi delle interruzioni con preavviso sopportati dai clienti finali alimentati in bassa tensione;
 - il bilanciamento (50-50) tra i benefici trasferiti all'utenza, derivanti dalla riduzione della durata delle interruzioni con preavviso, ed i premi erogati alle imprese distributrici;
 - la restituzione, totale o parziale, dei premi erogati alle imprese distributrici per la riduzione della durata delle interruzioni con preavviso per il triennio 2017-2019, per gli ambiti per i quali la durata delle interruzioni senza preavviso oggetto di regolazione incentivante (indicatore D1) nel periodo 2020-2022 sia superiore al livello obiettivo applicabile, al lordo della franchigia, secondo due possibili schemi, tra loro alternativi;
 - la restituzione del premio annuale qualora, in caso di verifica ispettiva, in relazione al calcolo dell'indicatore ISR, si ottengano 5 punti di penalizzazione per insufficienza di documentazione relativa alle interruzioni con preavviso;
 - l'introduzione di forme di penalità per gli ambiti territoriali per i quali non è stata richiesta l'adesione al meccanismo, ma che sono serviti da imprese che hanno aderito al medesimo meccanismo, nel caso di registrazione di livelli di durata delle interruzioni con preavviso peggiori di quelli riferibili al triennio 2012-2014, ponderati sul numero di utenti BT;
 - che le imprese distributrici che hanno aderito al meccanismo comunichino all'Autorità anche gli istanti programmati, oltre a quelli effettivi, di inizio e di fine delle interruzioni con preavviso;
 - che, con l'andata a regime del meccanismo, gli istanti di inizio e di fine delle interruzioni con preavviso con origine BT debbano essere registrati tramite i misuratori elettronici, anche dalle imprese che non aderiscono al regime di cui al comma 11.1, lettera c), del TIQE.

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito della consultazione avviata con il documento per la consultazione 247/2016/R/eel, alcuni dei soggetti partecipanti hanno presentato all'Autorità le proprie osservazioni, in cui sono state evidenziate alcune criticità rilevate rispetto agli orientamenti finali, che possono essere così sintetizzate:
 - l'esclusione dall'ambito di applicazione della regolazione degli ambiti in alta concentrazione che sono caratterizzati da una durata ridotta delle interruzioni con preavviso, non incentiva le imprese distributrici ad ulteriori miglioramenti, anche nei casi in cui potrebbero essere effettivamente ottenibili (rilievo R1);
 - il trasferimento all'utenza dei benefici derivanti dalla riduzione della durata delle interruzioni con preavviso risulterebbe particolarmente penalizzante per le imprese distributrici a fronte dei costi che le stesse devono sostenere; peraltro, gli effetti della riduzione della durata delle interruzioni con preavviso rappresentano per gli utenti stessi in sé un beneficio (rilievo R2);
 - nel 2019 all'impresa distributtrice dovrebbe essere riconosciuto l'intero miglioramento conseguito, anche se il livello effettivo fosse migliore del livello obiettivo (rilievo R3);
 - non dovrebbero essere introdotte forme di penalità per gli ambiti territoriali per i quali le imprese distributrici hanno scelto di non aderire alla sperimentazione (rilievo R4);
 - non dovrebbero essere penalizzate le attività correlate al rifacimento delle colonne montanti, all'aumento della resilienza della rete e alla posa della fibra ottica (rilievo R5);
 - non dovrebbe essere prevista la restituzione dei premi qualora la durata delle interruzioni senza preavviso di responsabilità delle imprese distributrici (indicatore D1), nella fase di mantenimento, sia superiore al livello obiettivo applicabile, al lordo della franchigia, dal momento che le interruzioni senza preavviso non sono univocamente correlabili alle interruzioni con preavviso (rilievo R6);
 - in relazione al precedente rilievo, e ai fini della restituzione dei premi, il valore di riferimento per la durata delle interruzioni senza preavviso dovrebbe essere costituito dalla media ponderata sugli utenti BT negli anni 2020-2023 dell'indicatore D1 (rilievo R7);
 - non è stata condivisa l'esigenza di registrare e comunicare all'Autorità gli istanti programmati di inizio e di fine delle interruzioni con preavviso poiché già comprensivi dei necessari margini di tolleranza per l'esecuzione in sicurezza delle attività; le imprese distributrici si adoperano per il rispetto degli istanti di inizio e fine programmati, consapevoli che gli eventuali

sforamenti delle fasce temporali di intervento possono determinare disagi per i clienti finali (rilievo R8);

- non è stato condiviso che, con l'andata a regime del meccanismo, gli istanti di inizio e di fine delle interruzioni con preavviso con origine BT possano essere registrati tramite misuratori elettronici anche da parte di imprese che non aderiscono al regime di cui al comma 11.1, lettera c), del TIQE 2016-2023, dal momento che tale disciplina è stata prevista nell'ambito di un quadro regolatorio cui le imprese distributrici potevano accedere facoltativamente (rilievo R9).

RITENUTO:

- opportuno dare seguito agli orientamenti finali di regolazione formulati nel documento 247/2016/R/eel, dopo aver valutato le osservazioni dei soggetti interessati precedentemente sintetizzate, in particolare:
 - di non condividere il rilievo R1, dal momento che, come chiarito anche nella fase di consultazione, l'Autorità intende evitare l'incentivazione di miglioramenti "ad ogni costo", che potrebbero non riuscire a garantire un livello minimo di attività manutentiva o di sviluppo della rete da parte delle imprese distributrici; in ogni caso, riduzioni della durata delle interruzioni con preavviso al di sotto dei livelli di riferimento, pur non oggetto di incentivazione, non risultano comunque precluse dalla nuova regolazione; al riguardo, nel documento per la consultazione 247/2016/R/eel, è stato evidenziato che "Obiettivo dell'Autorità è incentivare le imprese distributrici a massimizzare la propria efficienza ed efficacia nell'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, a vantaggio dell'utenza. La regolazione *output-based* deve essere elaborata in tale prospettiva piuttosto che nella mera individuazione di obiettivi che, se raggiunti, possano dare luogo a forme di premialità.";
 - di non condividere il rilievo R2 per i seguenti motivi:
 - il nuovo meccanismo è stato sviluppato al fine di produrre un beneficio per l'intero sistema elettrico; per la riduzione della durata delle interruzioni con preavviso sono stati stimati, in via quantitativa, sia i costi evitati all'utenza che i costi posti in capo alle imprese distributrici al fine di ridurre idealmente "a zero" la durata delle interruzioni con preavviso; il rapporto tra tali costi è risultato pari a 1,79;
 - il beneficio conseguibile con la riduzione della durata delle interruzioni con preavviso, in una prospettiva di corretta incentivazione, deve essere condiviso tra l'utenza e l'impresa distributtrice secondo criteri ragionevoli; se la remunerazione (costi riconosciuti e premi) destinata alle imprese distributrici, a valere sulla tariffa di distribuzione, corrispondesse alla totalità dei costi evitati agli utenti, per questi ultimi il beneficio netto sarebbe nullo;

- alla luce dei meccanismi di remunerazione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica, il trasferimento all'utenza di metà del beneficio conseguito per la riduzione della durata delle interruzioni con preavviso da parte delle imprese di distribuzione consente comunque di incentivare in modo congruo le imprese distributrici;
- di non accogliere il rilievo R3, dal momento che appare necessario che l'impresa distributrice sia responsabilizzata in merito ai percorsi di miglioramento da essa individuati per il triennio 2017-2019; anche rispetto a tale questione, si ribadisce quanto già osservato in merito alla necessità di limitare ed evitare l'incentivazione di miglioramenti "ad ogni costo", che potrebbero comportare una riduzione da parte delle imprese distributrici dei necessari interventi manutentivi e di sviluppo delle reti dalle stesse gestite (cfr rilievo R1);
- di accogliere il rilievo R4, tenuto conto del fatto che la nuova regolazione in materia di interruzioni con preavviso ha carattere sperimentale e che gli obiettivi fissati per le imprese distributrici che intendano aderire al nuovo meccanismo sono volti ad ottimizzare le risorse destinate al miglioramento della durata delle interruzioni con preavviso;
- di accogliere il rilievo R5 rispetto alla necessità espressa dai partecipanti alla consultazione di non penalizzare le attività correlate al rifacimento delle colonne montanti, unicamente nell'ipotesi in cui siano oggetto di incentivazione da parte dell'Autorità;
- di non condividere il rilievo R6 poiché la riduzione delle attività di manutenzione e sviluppo della rete produce inevitabilmente effetti sulle interruzioni senza preavviso; peraltro, la previsione di livelli di mantenimento per la durata delle interruzioni con preavviso per il quadriennio 2020-2023 dovrebbe stimolare il distributore a svolgere con efficienza e continuità tali attività e, dunque, ad evitare di fissare livelli obiettivo eccessivamente sfidanti nel periodo 2017-2019 che, seppure fossero realizzati, potrebbero non essere confermati nella successiva fase di mantenimento, producendo effetti negativi sulle interruzioni senza preavviso; appare peraltro inevitabile, per le interruzioni senza preavviso, prevedere l'eventuale restituzione dei premi conseguiti per la riduzione della durata delle interruzioni con preavviso mediante il confronto tra l'indicatore D1 ed il relativo livello obiettivo: infatti, per quanto concerne le interruzioni senza preavviso, per il periodo 2016-2023, in assenza di determinazione di livelli tendenziali, il livello obiettivo assume il significato di numero massimo di minuti mediamente persi per le interruzioni attribuibili alla responsabilità delle imprese distributrici;
- di accogliere il rilievo R7 dal momento che, rispetto all'orientamento prospettato dall'Autorità nella fase di consultazione, l'utilizzo della media ponderata dell'indicatore D1 nel quadriennio 2020-2023, prospettato da alcuni operatori, dovrebbe consentire di ridurre il rischio volatilità dello

stesso indicatore D1, e di estenderne l'osservazione ad un periodo di tempo più ampio; una tale opzione regolatoria dovrebbe inoltre permettere di intercettare gli effetti di investimenti effettuati sulla rete entrati in esercizio anche nel periodo conclusivo della fase di mantenimento;

- di non condividere il rilievo R8 dal momento che tale previsione appare non rilevante nel contesto della regolazione sperimentale per la riduzione della durata delle interruzioni con preavviso, non incidendo sulle scelte effettuate dalle imprese distributrici; è tuttavia funzionale allo svolgimento delle attività di controllo dell'Autorità, effettuabili ai sensi della legge n. 481/95;
- di accogliere il rilievo R9, rinviando al termine della fase di sperimentazione la decisione in merito all'opportunità di estendere a tutte le imprese distributrici l'utilizzo dei misuratori elettronici ai fini della registrazione degli istanti di inizio e di fine delle interruzioni con preavviso con origine BT.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- la definizione di percorsi di miglioramento selettivi da realizzare nel triennio 2017-2019 e di livelli di mantenimento da conseguire nel periodo 2020-2023 rappresentino elementi di novità che potranno indurre le stesse imprese distributrici a responsabilizzarsi nel perseguimento dell'obiettivo ricordato nella discussione del rilievo R1; ciò produrrà effetti positivi sia sulle interruzioni con preavviso che su quelle senza preavviso;
- sia pienamente legittimo che l'Autorità verifichi la sostenibilità dei livelli obiettivo definiti e comunicati dalle imprese distributrici per il triennio 2017-2019 ed escluda dal meccanismo sperimentale gli ambiti territoriali per i quali si configurerebbe il raggiungimento di livelli effettivi eccessivamente sfidanti, che potrebbero indurre le imprese distributrici a ridurre gli interventi manutentivi e di sviluppo delle reti pur di raggiungere tali livelli;
- di prevedere la registrazione separata delle interruzioni con preavviso con origini MT e BT di responsabilità delle imprese distributrici conseguenti ad attività relative al rifacimento delle colonne montanti e all'aumento della resilienza del sistema elettrico, se oggetto di incentivazione da parte dell'Autorità, nonché alla posa e manutenzione della fibra ottica

DELIBERA

1. di aggiungere al comma 4.2, lettera d) del TIQE, dopo le parole "dell'interruzione" le parole "e, per le interruzioni con preavviso, limitatamente alle imprese che partecipano alla regolazione di cui all'articolo 49, la data, l'ora, il minuto, e facoltativamente il secondo, di inizio programmato";

2. di aggiungere al comma 4.2, lettera k) del TIQE, dopo le parole “dell’interruzione” le parole “e, per le interruzioni con preavviso, limitatamente alle imprese che partecipano alla regolazione di cui all’articolo 49, la data, l’ora, il minuto, e facoltativamente il secondo, di fine programmato,”;
3. di aggiungere al comma 4.3 del TIQE la frase: “Le imprese distributrici che partecipano alla regolazione di cui all’articolo 49 registrano altresì, per ogni interruzione con preavviso lunga avente origine di cui al comma 6.1, lettere e) e f), e causa di cui al comma 7.1, lettera c):
 - il numero di utenti BT coinvolti;
 - una delle seguenti sotto-cause di interruzione:
 - rifacimento delle colonne montanti ai sensi dell’articolo 134;
 - aumento della resilienza del sistema elettrico ai sensi del Titolo 10;
 - posa e manutenzione della fibra ottica.”;e di aggiornare la Tabella 3 e la Scheda 6 del TIQE;
4. di aggiungere al comma 16.3 del TIQE, dopo la lettera j), la lettera “k) per le interruzioni con preavviso, gli istanti di inizio e fine programmati.”;
5. di sostituire l’articolo 49 del TIQE con i seguenti articoli:

“Articolo 49

Regolazione sperimentale incentivante la riduzione della durata delle interruzioni con preavviso

- 49.1 Per il periodo 2017-2023 è istituito un meccanismo sperimentale incentivante la riduzione della durata delle interruzioni con preavviso.
- 49.2 Hanno la facoltà di aderire al meccanismo di cui al comma precedente le imprese distributrici che partecipano alla “Regolazione incentivante della durata e del numero delle interruzioni senza preavviso” di cui al Titolo 4.
- 49.3 Possono partecipare al meccanismo gli ambiti territoriali che, in almeno un anno del triennio 2012-2014, hanno avuto l’indicatore di riferimento *DCP* di cui al successivo articolo 49bis uguale o superiore al livello di riferimento di cui al successivo articolo 49ter.
- 49.4 Con la comunicazione di cui al comma 16.1 effettuata nell’anno 2017 le imprese distributrici comunicano l’adesione al meccanismo e gli ambiti territoriali partecipanti.

Articolo 49bis

Indicatore di riferimento per la durata delle interruzioni con preavviso

- 49bis.1 L'indicatore di riferimento *DCP* è la durata complessiva annua delle interruzioni con preavviso lunghe per utente BT, riferita alle interruzioni con origine sulle reti MT e BT e attribuite ad altre cause, come indicato dagli articoli 6 e 7, espresso in minuti per utente BT arrotondato alla seconda cifra decimale, al netto della durata di interruzione per utente BT dovuta ad attività incentivate aventi ad oggetto il rifacimento delle colonne montanti effettuato ai sensi dell'articolo 134.

Articolo 49ter

Livelli di riferimento

- 49ter.1 Sono definiti i seguenti livelli di riferimento dell'indicatore *DCP*:
- a) per gli ambiti territoriali ad alta concentrazione : 17 minuti/utente BT;
 - b) per gli ambiti territoriali a media concentrazione: 35 minuti/utente BT;
 - c) per gli ambiti territoriali a bassa concentrazione: 64 minuti/utente BT.

Articolo 49quater

Livelli di partenza, livelli obiettivo e livelli di mantenimento

- 49quater.1 Per ciascun ambito territoriale partecipante al meccanismo, il livello di partenza è pari alla media ponderata dell'indicatore di riferimento *DCP* del triennio 2012-2014, utilizzando come criterio di ponderazione il numero di utenti BT di ciascun anno, espresso in minuti per utente BT ed arrotondato all'unità.
- 49quater.2 Ogni impresa distributrice definisce, per ciascun ambito territoriale partecipante al meccanismo e per ogni anno del triennio 2017-2019, il livello obiettivo, espresso in minuti per utente BT ed arrotondato all'unità.
- 49quater.3 Ogni livello obiettivo annuale:
- a) non può essere superiore al livello di partenza;
 - b) non può essere inferiore al livello di riferimento applicabile;
 - c) non può essere superiore a quello dell'anno precedente.
- 49quater.4 Per ogni ambito territoriale partecipante al meccanismo le imprese distributrici comunicano all'Autorità, entro il 31 maggio 2017, i valori dell'indicatore *DCP* ed il numero di utenti BT per ogni anno del triennio 2012-2014, ed i livelli obiettivo per ogni anno del triennio 2017-2019.
- 49quater.5 Con la medesima comunicazione le imprese distributrici comunicano il piano che descrive le modalità con le quali intendono affrontare gli aspetti

tecnico-organizzativi relativi alla riduzione della durata delle interruzioni con preavviso con origine MT e BT.

- 49quater.6 L'Autorità determina, per ciascun ambito partecipante al meccanismo, i livelli di partenza di cui al comma 49quater.1.
- 49quater.7 Per ogni anno del quadriennio 2020-2023 e per ogni ambito territoriale partecipante al meccanismo è definito il livello di mantenimento, pari al livello obiettivo dell'anno 2019.
- 49quater.8 L'Autorità si riserva di verificare la sostenibilità dei livelli obiettivo comunicati dalle imprese distributrici. Entro il 31 ottobre 2017 l'Autorità pubblica l'elenco degli ambiti ammessi al meccanismo incentivante e, per ciascuno di essi, i livelli di partenza ed i livelli obiettivo.

Articolo 49quinquies

Premi per la riduzione della durata delle interruzioni con preavviso

- 49quinquies.1 Per ogni ambito territoriale, l'indicatore di riferimento *DCP* dell'anno 2016 è assunto pari al livello di partenza.
- 49quinquies.2 Per ogni ambito territoriale e per ogni anno del triennio 2017-2019 è definito il livello *MV*, pari al maggior valore tra l'indicatore di riferimento *DCP* ed il livello obiettivo del medesimo anno, espresso in minuti e arrotondato alla seconda cifra decimale. Per l'anno 2016 il valore di *MV* è posto convenzionalmente pari al livello di partenza.
- 49quinquies.3 Per ogni ambito territoriale *j* e per ogni anno *i* del periodo 2017-2019 (*i*=1 nel 2017, etc.) le imprese distributrici hanno diritto ad un premio, , nel caso di MV_i inferiore al minor valore di *MV* sino all'anno *i-1* (MV_{min}), pari a:

$$RECMV_{i,j} \times (POT1_{i,j} \times C1_{cp} + POT3_{i,j} \times C3_{cp})$$

dove:

- $RECMV_{i,j}$ è pari alla differenza tra MV_{min} e MV_i (MV_0 =livello di partenza di *MV*);
- $POT1_{i,j}$ è il rapporto tra l'energia complessivamente distribuita agli utenti alimentati in bassa tensione per usi domestici appartenenti all'ambito territoriale *j* nell'anno *i* e il numero di ore annue complessivo (8760), espresso in kW;
- $POT3_{i,j}$ è il rapporto tra l'energia complessivamente distribuita agli utenti alimentati in bassa tensione per usi non domestici appartenenti all'ambito territoriale *j* nell'anno *i* e il numero di ore annue complessivo (8760), espresso in kW;
- $C1_{cp}$ è pari a 6,25 €cent/minuto/kW;
- $C3_{cp}$ è pari a 28,125 €cent/minuto/kW.

49quinquies.4 I premi di cui al comma precedente sono erogati con i provvedimenti di cui al comma 23.4, a valere sul conto “Qualità dei servizi elettrici”.

Articolo 49sexies

Restituzione dei premi

49sexies.1 Per ciascun ambito territoriale partecipante al meccanismo, qualora la media ponderata dell'indicatore di riferimento D_I di cui al comma 20.1, calcolata per il quadriennio 2020-2023, utilizzando come criterio di ponderazione il numero di utenti BT di ciascun anno, risulti superiore al livello obiettivo applicabile di cui ai commi 21.1 o 24.2 lettera b), al lordo della franchigia di cui alle tabelle 5a e 5b-2, l'impresa distributrice è tenuta a restituire i premi di cui all'articolo 49quinquies ricevuti per ogni anno del triennio 2017-2019 versandoli sul conto “Qualità dei servizi elettrici”, con il provvedimento di cui al comma 23.4 adottato nel 2024.

Articolo 49septies

Annullamento o restituzione dei premi a seguito del controllo della documentazione per le interruzioni con preavviso

49septies.1 Qualora, a seguito di un controllo tecnico di cui all'articolo 28, risulti una non conformità dovuta ad “Insufficienza di documentazione per le interruzioni con preavviso” in relazione all'indice ISR della Scheda n. 3, l'impresa distribuisce non ha diritto a ricevere i premi, o è tenuta a restituire i premi ricevuti, per l'anno per il quale viene effettuato il controllo, per un massimo di tre ambiti territoriali partecipanti al meccanismo, individuati all'inizio del controllo tecnico, secondo le modalità di cui al comma 30.3, afferenti al centro di telecontrollo presso il quale è effettuato il controllo tecnico.

49septies.2 L'annullamento o la restituzione dei premi sono determinati col provvedimento di cui al comma 23.4, a valere sul conto “Qualità dei servizi elettrici”.

Articolo 49octies

Penalità per il mancato rispetto del livello di mantenimento

49octies.1 Qualora, per ciascun ambito territoriale j e per ciascun anno i del quadriennio 2020-2023 ($i=1$ nel 2020, etc.), l'indicatore di riferimento DCP sia superiore al valore di mantenimento aumentato di 5 minuti per l'alta concentrazione, 7 minuti per la media concentrazione e 9 minuti per la bassa concentrazione, l'impresa distributrice versa una penalità pari a:

$$PLM_{i,j} \times (POT1_{i,j} \times CI_{cp} + POT3_{i,j} \times C3_{cp})$$

dove:

- a) $PLM_{i,j}$ è la differenza tra l'indicatore di riferimento DCP ed il valore di mantenimento, nell'anno i e nell'ambito territoriale j ;
- b) $POT1_{i,j}$ è il rapporto tra l'energia complessivamente distribuita agli utenti alimentati in bassa tensione per usi domestici appartenenti all'ambito territoriale j nell'anno i e il numero di ore annue complessivo (8760), espresso in kW;
- c) $POT3_{i,j}$ è il rapporto tra l'energia complessivamente distribuita agli utenti alimentati in bassa tensione per usi non domestici appartenenti all'ambito territoriale j nell'anno i e il numero di ore annue complessivo (8760), espresso in kW;
- d) CI_{cp} è pari a 6,25 €cent/minuto/kW;
- e) $C3_{cp}$ è pari a 28,125 €cent/minuto/kW.

49octies.2 Le penalità di cui al comma precedente sono determinate con i provvedimenti di cui al comma 23.4, a valere sul conto "Qualità dei servizi elettrici".;

6. di pubblicare il presente provvedimento e il TIQE, come modificato, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni